

Cassazione Civile – Sez. Lav. – 11 maggio 2016 n. 9635

“La nozione di insubordinazione non può essere limitata al rifiuto di adempiere alle disposizioni impartite dai superiori, ma estendendosi a qualsiasi altro comportamento atto a pregiudicarne l'esecuzione nel quadro dell'organizzazione aziendale (giurisprudenza consolidata fin da Cass. n. 5804 del 1987), deve rilevarsi che la critica rivolta ai superiori con modalità esorbitanti dall'obbligo di correttezza formale dei toni e dei contenuti, oltre a contravvenire alle esigenze di tutela della persona umana di cui all'art. 2 Cost., può essere di per sé suscettibile di arrecare pregiudizio all'organizzazione aziendale, dal momento che l'efficienza di quest'ultima riposa in ultima analisi sull'autorevolezza di cui godono i suoi dirigenti e quadri intermedi e tale autorevolezza non può non risentire un pregiudizio allorché il lavoratore, con toni ingiuriosi, attribuisca loro qualità manifestamente disonorevoli”.

La sentenza citata costituisce una parziale innovazione rispetto alla nozione di insubordinazione, quale ipotesi tipica di giusta causa di licenziamento, resa dalla giurisprudenza precedente, soprattutto di merito.

E' da segnalare che taluni contratti collettivi già prevedono che le offese verso i superiori integrino giusta causa di recesso, affiancando tale fattispecie a quella dell'insubordinazione, tradizionalmente intesa, invece, come rifiuto di adempiere alle disposizioni impartite dal Datore di Lavoro.

Nel caso di specie, per contro, proprio l'assenza di tale previsione nel CCNL di categoria aveva indotto il Tribunale di Potenza prima e la Corte d'Appello poi, a ritenere che: *“le espressioni ingiuriose e diffamatorie rivolte ai superiori non si sarebbero tradotte in un rifiuto di adempiere, trovando piuttosto spiegazione in abitudini lessicali prive di qualsiasi intento realmente offensivo e aggressivo”.*

La Corte di legittimità, sul punto, riafferma l'autonomia del Giudice rispetto alle previsioni della contrattazione collettiva: *“la "giusta causa" di licenziamento è nozione legale e il giudice non può ritenersi vincolato dalle previsioni dettate al riguardo dal contratto collettivo, potendo e dovendo ritenere la sussistenza della giusta causa per un grave inadempimento o per un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile”.*

Ancora, essa muove un ulteriore passo in avanti, includendo le offese verso i superiori nella categoria giuridica dell'insubordinazione, anche quando non si accompagnino ad un rifiuto di adempiere.

La sentenza è pubblicata in *“Dejure”*, Giuffrè.